



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 26 GEN. 2021

**OGGETTO:** dimissioni volontarie per pensione anticipata del dott. Antonio Marchesoni,  
Dirigente Medico di Reumatologia -con Incarico di Struttura Semplice- a  
tempo indeterminato

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data  
di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

**26 GEN. 2021**

l'allegata proposta

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore U.O.C.  
Organizzazione Risorse Umane  
*Dott.ssa Mara Taverriti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
*Dott.ssa Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 26 GEN. 2021

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Viste**

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Premesso** che, con lettera del 27.10.2020, protocollo generale n.21597 del 30.10.2020, il dott. Antonio Marchesoni, nato ad Ancona il 3.6.1955, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Reumatologia -con Incarico di Struttura Semplice- a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per diritto a pensione anticipata con effetto dall'1.3.2021 (ultimo giorno di lavoro il 28.2.2021);

#### **Rilevato**

- che per l'anno 2021 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 28 febbraio 2021 il dott. Antonio Marchesoni possiederà il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi) previsto dalla normativa vigente, come da estratto conto contributivo INPS ex INPDAP (allegato 1);
- che, decorsa la finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata previsto dalla normativa vigente, il dott. Antonio Marchesoni possiederà anche il diritto all'assegno pensionistico;

#### **Fatto presente**

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio sono state predisposte dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;

**Ritenuto** di accogliere la domanda di dimissioni presentata il 27.10.2020 e di collocare a riposo a partire dall'1.3.2021 il dott. Antonio Marchesoni;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 26 GEN. 2021

**Richiamati**

- il D.L. n.201 del 6.12.2011 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L.214/2011, che all'art.24 comma 10 stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...);*
- il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”, che all'art.15 comma 1 e 2 recita: *“1. il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;*
- l'art.104 commi 1, 2 e 3 del CCNL 19.12.2019 dell'Area della Sanità che stabilisce:  
*“1.In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”.*

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 27.10.2020 dal dott. Antonio Marchesoni, nato ad Ancona il 3.6.1955, in servizio presso questa



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 26 GEN. 2021

Azienda in qualità di Dirigente Medico di Reumatologia -con Incarico di Struttura Semplice- a tempo indeterminato;

- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola a partire dall'1.3.2021 (ultimo giorno di lavoro 28.2.2021);
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- 7- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 8- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

  
**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

  
**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Valentino Lembo)

  
**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

**U.O.C. Organizzazione Risorse Umane**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti  
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino  
(Atti n. 2021.1.4.10.1)



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 26 GEN. 2021

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal - 2 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto



ALLEGATO 1

Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 25/01/2021

Dati Iscritto			
Cognome : MARCHESONI	Nome : ANTONIO	Codice fiscale : MRCNTN55H03A271E	
Nato il : 03/06/1955	Luogo nascita : ANCONA		
Dati Richiesta			
Data Inizio Periodo :		Data Domanda/cessazione : 28/02/2021	Prestazione : Pensione
Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa : Cassa Pensioni Sanitari	
Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine
RISCATTO TITOLO		18/10/1974	11/07/1984
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI		01/12/1987	31/12/1987
USSL 75/1 DALL 1 4 90 USSL 75/I		01/01/1988	31/12/1989
			09 - 08 - 24
			00 - 01 - 00
			02 - 00 - 00

Dettaglio Periodi e Totale Diritto					
Sistema di Calcolo :	Misto	Ultima Cassa :	Cassa Pensioni Sanitari		
Tipologia Periodo/Ente		Data inizio	Data Fine	Utile al fine del diritto (aa-mm-gg)	
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI		01/01/1990	31/12/2015	26 - 00 - 00	
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		01/01/2016	28/02/2021	05 - 02 - 00	
<b>Totale</b>				<b>42 - 11 - 24</b>	